

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta a modificare la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) al fine di recepire nell'ordinamento regionale le recenti novità in materia di apicoltura, introdotte a livello legislativo nazionale con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

La presente proposta di legge modifica le procedure amministrative per l'inizio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura aggiornando anche a livello legislativo l'ordinamento regionale alle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale.

Inoltre, al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attività svolta per autoconsumo, prevedendo il limite massimo di 10 arnie.

Infine, al fine di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi, la cui presenza è fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema, la proposta rivede anche la norma relativa al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che possano essere dannosi nei periodi di fioritura.

In particolare:

Art. 1 (Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009): la proposta modifica il preambolo per adeguare la l.r. 21/2009 alle nuove disposizioni vigenti a livello europeo (regolamento del parlamento europeo e del consiglio n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli);

Art. 2 (Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2009): la proposta modifica l'oggetto di applicazione della l.r. 21/2009 prevedendo che l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura avvengano nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dall'art. 34 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

Art. 3 (Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2009): la proposta prevede l'inserimento della definizione di autoconsumo, di sciame o nucleo e di banca dati apistica nazionale (BDA);

Art. 4 (Programmazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 21/2009): la proposta interviene sulla norma in materia di programmazione per garantire il coordinamento anche con la programmazione europea;

Art. 5 (Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2009): disciplina il procedimento per l'avvio dell'attività di apicoltore in forma imprenditoriale prevedendo la presentazione al SUAP di una SCIA comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari della AUSL che effettuano la registrazione in BDA e attribuiscono il codice aziendale;

Art. 6 (Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2009): disciplina il procedimento per l'inizio dell'attività di apicoltore per autoconsumo

prevedendo la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al DM 11 agosto 2014 ;

Art. 7 (Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 21/2009)

Art. 8 (Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2009): la proposta prevede che tutti gli apicoltori già registrati in BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal DM 11 agosto 2014;

Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 21/2009);

Art. 10 (Identificazione degli apiari. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 21/2009): la proposta prevede che l'identificazione dell'apiario sia effettuata in conformità al DM 11 agosto 2014;

Art. 11 (Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 21/2009): disciplina divieti e limitazioni nell'uso di trattamenti fitosanitari che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba;

Art. 12 (Allevamento di api regine e zone di rispetto) sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 21/2009: prevede la possibilità per la Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'art. 2, di individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine;

Art. 13 (Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 21/2009) prevede la soppressione del comma 3 e contiene un adeguamento normativo alla legge istitutiva dell'Istituto zooprofilattico della Toscana;

Art.14 (Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 21/2009): la norma individua le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme vigenti in materia di apicoltura;

Art. 15 (Norme transitorie): la proposta contiene una norma transitoria volta a stabilire per gli allevamenti registrati come autoconsumo, che alla data di entrata in vigore della presente legge, superano i limiti di consistenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), l'obbligo di adeguarsi al limite previsto dalla presente normativa entro il 31 dicembre 2018.